

Sent. N.17/2016
N. 32-33/2014 Ads.
Cron. 493/2016

OGGETTO: N.L.P. SU PROCEDURA ADOTTABILITA'



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CAGLIARI - composto da:

Dott. Marinella Polo	Presidente
Dott. Michela Capone	Giudice est.
Dott. Adriana Demuro	Giudice Onor.
Dott. Christtan Medda	Giudice Onor.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa indicata in epigrafe, relativa alla dichiarazione dello stato di adottabilità delle minori ***** , nata a ***** , il 3/9/2010 e ***** , nata a ***** , il 3/9/2010, di ***** , già decaduto dalla potestà, e di ***** , procedura aperta con decreto di questo Tribunale in data 17/3/2014 su ricorso del P.M.;

CONCLUSIONI

Il Curatore, i difensori e il P.M. hanno concordemente chiesto non luogo a provvedere nella procedura con conferma dell'affidamento delle minori alla madre;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale per i Minorenni di Cagliari ha disposto l'apertura della procedura di cui in premessa su ricorso del P.M.

Il P.M. aveva ritenuto che le minori vivessero presso la madre in condizioni pregiudizievoli e ciò sulla base degli atti della iniziale procedura di VG aperta a tutela delle bambine.

*****, nonostante provenisse da una realtà familiare segnata dalla grave inadeguatezza del compagno *****, che era stato infatti dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale dal Tribunale per i minorenni di Venezia che si era occupato del caso quando il nucleo viveva a *****, una volta trasferitasi in Sardegna, aveva lasciato le figlie in comunità e aveva ripreso i contatti con l'ex compagno.

In particolare la donna, dopo un'iniziale collaborazione con il Servizio Sociale di Dolianova, che l'aveva vista inserita in struttura con le bambine e impegnarsi per il raggiungimento di autonomia abitativa e lavorativa, aveva manifestato con la sua condotta una scarsa progettualità rispetto alla sua vita con le figlie.

Sulla base di dette emergenze il Tribunale, ritenendo sussistenti circostanze sintomatiche di uno stato di abbandono, con provvedimento del 17/3/2014, ha accolto il ricorso del P.M. e ha disposto l'apertura della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità delle minori, con la sospensione di ***** dalla potestà e nomina di un Tutore.

Era stato altresì confermato l'affidamento delle piccole alla comunità ove il Servizio le aveva inserite.

Istruita la causa attraverso l'audizione della madre, dei Servizi e della comunità (***** era risultato irreperibile), era emerso che il padre delle minori si era totalmente disinteressato di loro, non aveva affatto mutato la sua condotta assente e pregiudizievole che aveva portato il Tribunale per i Minorenni di Venezia alla pronuncia della sua decadenza con interruzione dei rapporti con le bambine.

Invece la madre era rientrata in Sardegna e si era sistemata a Nuoro, per stare vicino alla struttura che aveva accolto le bambine; ella aveva trovato un lavoro ma non era ancora in grado di riaccogliere le figlie presso di sé.

Il Collegio dunque, con decreto del 9/6/2014, aveva valutato la necessità di interrompere al più presto l'istituzionalizzazione delle

minori e offrire loro la possibilità di sperimentare un solido e rassicurante contesto familiare, in attesa che la madre si riorganizzasse per riaverle con sé e aveva disposto il loro affidamento etero-familiare, con incarico al Servizio Sociale del Comune di Dolianova, in collaborazione con il Pool presso questo Tribunale, per la individuazione di una famiglia disposta a salvaguardarne il legame con la madre.

Si era dato poi incarico al Servizio di accertare le nuove condizioni di vita della madre ed elaborare un progetto di intervento volto a favorire il percorso di crescita e di autonomia della donna in tempi ragionevoli rispetto all'età delle minori, e ciò anche facendo ricorso a famiglie d'appoggio. Si erano consentiti i rapporti madre-minori affidati per la gestione al Servizio e alla comunità, secondo l'apprezzamento delle esigenze psicoaffettive delle bambine.

Alla madre erano state impartite prescrizioni e, accertato il domicilio del padre (Bergamo), si era disposta la sua audizione per rogatoria.

Dai successivi accertamenti era emersa sempre più impellente la necessità di deistituzionalizzare le piccole.

Nel frattempo il padre, sentito personalmente, aveva sollecitato l'affidamento a sé delle figlie in alternativa alla dichiarazione dello stato di adottabilità ma non vi erano i presupposti per rivalutare positivamente la sua condotta genitoriale.

La madre si era organizzata stabilmente dal punto di vista abitativo e lavorativo a Nuoro e aveva intrapreso una positiva convivenza con un nuovo compagno; ella manteneva rapporti costanti con le figlie che peraltro accoglieva periodicamente presso la sua casa e non si erano evidenziate circostanze di pregiudizio e/o difficoltà;

La ***** era stata descritta dai servizi come genitore attento e collaborativo, con una maggiore consapevolezza del suo ruolo e una forte motivazione a ricongiungersi definitivamente alle bambine ed altresì consapevole di avere bisogno di aiuti anche esterni nella gestione quotidiana della sua vita familiare, in particolar modo in riferimento alle necessità speciali di *****, affetta da un'importante patologia neuropsichiatrica.

Il rapporto tra la donna e il compagno era stato valutato come sostenuto da una relazione stabile e caratterizzata dalla volontà di

costituire una famiglia unitamente alle minori.

La madre delle minori, sentita personalmente, aveva ribadito la volontà di riavere presso di sé le figlie e di collaborare con i servizi. Pertanto, sulle conclusioni conformi delle parti e del P.M., il Tribunale aveva giudicato sussistere gli estremi per la sospensione della procedura (sei mesi) e per la reintegra della ***** nella responsabilità genitoriale, con conseguente revoca della nomina del Tutore. Si era disposto inoltre il riaffidamento delle piccole alla madre con rientri presso di lei. Si era dato incarico al Servizio Sociale del Comune di Nuoro, ove le minori avrebbero dovuto trasferire la residenza e il domicilio, di attivare ogni e più opportuna attività di sostegno in favore delle bambine e della madre, con previsione di un'assistenza domiciliare e/o educativa e al Consultorio familiare competente per il supporto alla genitorialità nonché, per *****, alla N.P.I. dell'A.S.L. di Nuoro di prenderla in carico con sostegno al genitore per aiutarla nella gestione delle problematiche della figlia.

Alla madre erano state impartite prescrizioni.

Le successive verifiche avevano posto in luce l'evolversi in positivo della situazione, il benessere delle bambine e la capacità di ***** nello svolgimento del suo ruolo sostenuta dai Servizi incaricati con i quali collaborava fattivamente.

All'esito dell'istruttoria, quindi, le parti hanno tutte domandato il non luogo a provvedere in merito alla procedura per l'adottabilità e il riaffidamento delle minori alla madre.

La causa è stata quindi discussa e decisa nella camera di consiglio del 11/1/2016.

Il Collegio ritiene che debba dichiararsi non luogo a provvedere in ordine alla procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità, non sussistendo elementi sintomatici di uno stato abbandnico delle minori da parte della madre.

Invero la sig.ra ***** ha dimostrato di sapersi impegnare nella recuperabilità delle sue capacità genitoriali ed è risultata in grado di prendersi cura delle figlie.

Ella si è organizzata sul piano abitativo e lavorativo, collabora con tutti i Servizi coinvolti nel sostegno al nucleo ed è genitore sul

quale può farsi pieno affidamento, sotto ogni punto di vista. La donna provvede adeguatamente e da sola, attesa la totale assenza del padre, alla cura e al mantenimento delle bambine in ciò affiancata da un compagno, risultata figura valida.

Non sussistono dunque elementi che giustifichino una procedura di adottabilità; l'atteggiamento collaborativo della madre e lo stato delle bambine inducono alla definizione del procedimento con il non luogo a provvedere e affidamento delle minori alla madre, con conferma del provvedimento di decadenza del padre.

Sarà opportuno che i Servizi come incaricati con i precedenti decreti proseguano, nell'ambito delle rispettive competenze, gli interventi di sostegno in favore del nucleo e a tutela delle minori.

Infine, la particolare natura della causa, consente di dichiarare interamente compensate le spese di giudizio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 8 e segg. Legge 4/5/83 e legge 149/2001, 330, 737, 741 c.p.c.;

Dichiara non luogo a provvedere nella procedura di cui in premessa;

Affida le minori alla madre;

Conferma la decadenza dalla responsabilità genitoriale di *****, fermo restando l'obbligo del mantenimento della figlie;

Invita il Servizio Sociale del Comune di Nuoro, il Consultorio dell'ASL di Nuoro e la NP1 dell'ASL di Nuoro, di assicurare al nucleo gli interventi di sostegno del caso già avviati;

Dichiara interamente compensate le spese del giudizio;

Si notificchi:

Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari;

*****, presso Avv.to Lia Pacifico del Foro di Cagliari;

*****, presso Avv.to ***** del Foro di Cagliari;

*****, in qualità di Curatore delle minori.

Si comunichi:

Servizio Sociale del Comune di Nuoro;

Consultorio dell'ASL di Nuoro;

NPI dell'ASL di Nuoro.

Cagliari, 11/1/2016

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE